

DISCIPLINARE DEL MERCATO "FIRENZUOLA CHILOMETRI 0" - FILIERA CORTA AGROALIMENTARE DEL COMUNE DI FIRENZUOLA (FI)

Articolo 1 - Finalità del disciplinare

Il Mercato "Firenzuola Chilometri 0" - filiera corta agroalimentare è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori e produttori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

In particolare e nell'ambito del Piano d'Indirizzo Regionale per le montagne toscane, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a. Garantire condizioni di accessibilità territoriale tenuto conto delle specificità della montagna;
- b. Valorizzare e tutelare il patrimonio e le peculiarità culturali dei territori montani;
- c. Sostenere le imprese in contesti svantaggiati;
- d. Sostenere le politiche per il riconoscimento e l'incentivazione della piccola manutenzione del territorio eseguita dai coltivatori diretti;
- e. Consolidare la vetrina dei prodotti delle montagne toscane;
- f. Tutelare la biodiversità della montagna.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme per la partecipazione al Mercato "Firenzuola Chilometri 0" - filiera corta agroalimentare del Comune Firenzuola riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori/produttori agricoli locali fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

Il D.Lgs. n. 228/01 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 3 - Ubicazione e caratteristiche del mercato

Il Mercato "Firenzuola Chilometri 0" - filiera corta agroalimentare avrà le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento: Firenzuola – locali ex Macelli in Via Imolese

Dimensioni: n 8 banchi aventi dimensione di 2 mt di lunghezza

Frequenza e giorni di svolgimento: in via sperimentale si terrà tutto l'anno il mercoledì ed il sabato mattina, e tutti i giorni a partire dal lunedì successivo l'ultima domenica di Bosco e Pietra fino alla domenica successiva, il 15 novembre. In questo ultimo periodo sarà data priorità di assegnazione ai castanicoltori. L'Amministrazione Comunale si riserva di elaborare un calendario più puntuale nel caso in cui le adesioni siano superiori alle aspettative e si renda necessaria una rotazione delle aziende di prodotti locali all'interno del mercato, al fine di garantire pari opportunità a tutti i partecipanti"

Orari: inizio allestimento ore 7.30
inizio vendita ore 08.00
cessazione attività di vendita ore 13.00
sgombero area entro le ore 14.00

Articolo 4 - Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580 e i produttori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- sede e ubicazione dell'azienda agricola/terreno di produzione, nell'ambito territoriale amministrativo del Comune di Firenzuola per almeno i 4/5 (quattro quinti) del terreno di produzione;
- vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda/terreno di produzione, dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/01 anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- possesso dei requisiti previsti dall'art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001; in alternativa: avvenuta iscrizione nel registro comunale De.C.O.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa/produttori agricoli, dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Articolo 5 - Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato "Firenzuola Chilometri 0" - filiera corta agroalimentare sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- erbe officinali e aromatiche;
- prodotti per la cura della persona;
- prodotti derivati da attività di artigianato connesse all'agricoltura.

I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- farine e preparati
- frutta fresca e secca
- succhi di frutta e di verdura
- pasta e pasta ripiena
- cereali
- latte
- yogurt
- formaggi e latticini
- uova
- salumi
- sottoli e sottaceti
- prodotti da forno dolci e salati
- confetture e marmellate
- miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate e pelati
- condimenti e spezie
- dolci
- funghi e tartufi,
- castagne e prodotti del sottobosco
- vini e liquori
- piante e fiori
- carni fresche
- eventuali altri prodotti agricoli animali e vegetali non trasformati e trasformati

E' vietata la vendita di animali vivi.

Articolo 6 – Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli **nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;**
- **degustazione** dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva ⁽¹⁾;
- attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art.4, c.2 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

⁽¹⁾ la degustazione è consentita purché non si effettuino preparazioni di alimenti.

Articolo 7- Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori/produttori agricoli della zona di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere lo spazio pubblico relativo ai banchi disponibili, come da planimetria redatta dall'ufficio tecnico, a singoli imprenditori agricoli o cooperative di imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 5 del presente disciplinare che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione all'Ufficio Attività Produttive, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Comune o a questa conforme. Nella domanda i soggetti interessati potranno esprimere la preferenza in merito alla o alle giornate di partecipazione.

L'assegnazione riguarderà un solo banco ed avverrà nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell'offerta
- Azienda ubicata totalmente nel territorio Comunale
- Azienda ubicata prevalentemente nel territorio Comunale
- Preferenza espressa in sede di domanda relativa alle giornate di partecipazione, secondo disponibilità
- Azienda di più recente iscrizione al Registro Imprese

In caso di banchi liberi o temporaneamente non occupati, questi verranno assegnati di volta in volta agli imprenditori/produttori agricoli che abbiano già presentato domanda all'ufficio attività produttive con accoglimento della medesima, ovvero saranno assegnati dal Personale di Polizia Municipale agli imprenditori/produttori che dovessero presentarsi il giorno di effettuazione del mercato, tenendo conto dei criteri di priorità sopraindicati, previa regolarizzazione della domanda.

L'operatore assegnatario di banco deve comunicare almeno una settimana prima all'Ufficio attività produttive del Comune interessato l'eventuale assenza.

Articolo 8 - Gestione degli spazi commerciali

La gestione del mercato è assunta dal Comune Firenzuola per il periodo sperimentale della durata di sei mesi, a partire dal mese di Giugno 2016 al termine del quale potranno essere confermati o rivisti gli aspetti definiti dal presente disciplinare.

Nell'area del mercato la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che utilizzerà le strutture fornite dal Comune.

E' consentito l'accesso agli imprenditori/produttori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, sempre che gli stessi non siano funzionali alla vendita.

In ogni caso gli operatori devono:

- assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.

Sotto l'aspetto igienico sanitario, l'attività dev'essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.

Articolo 9 - Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Il Comune attrezzerà l'area che ospita il mercato con i punti presa per gli allacci alla corrente elettrica e per il primo periodo sperimentale si impegna a:

- Dare pubblicità al mercato;
- Concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- Concedere la fornitura dell'energia elettrica.

Articolo 10 - Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori/produttori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, devono, inoltre:

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore dovranno essere riportati in azienda.

Articolo 11 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti.

Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune di Firenzuola relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato "Firenzuola Chilometri 0" - filiera corta agroalimentare.

Articolo 12 – Controlli e Sanzioni

Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20.11.2007 e del presente disciplinare di mercato.

A tal fine gli imprenditori/produttori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

In caso di tre violazioni, commesse anche in tempi diversi, alle suddette disposizioni normative e alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, l'imprenditore agricolo verrà escluso dal Mercato.

Le violazioni al presente disciplinare sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs 267/2000 con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 con le modalità e procedure previste dalla Legge 689/1981.

Articolo 13 - Danni a Terzi

L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali da parte di partecipanti.